



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI TRIESTE

Sezione Prima Civile

riunita in camera di consiglio nelle persone di:

Dott. Alberto Da Rin Presidente Rel.

Dott. Salvatore Daidone Consigliere

Dott. Manila Salvà Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento di appello iscritto al ruolo generale al n. 358/2011, promosso
con citazione d'appello notificata in data 20 maggio 2013

da

(A) e (B) srl in persona dell'amministratore unico, rappresentati e difesi dall'avv.
e con domicilio eletto presso l'avv. , giusta mandato a margine dell'atto di
citazione d'appello

appellante

contro

PROVINCIA in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'
avv. , giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione di primo grado
appellata

CONCLUSIONI DEGLI APPELLANTI:

Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, per le ragioni come sopra, in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata:

- a) accogliere integralmente la opposizione alla ordinanza ingiunzione «in materia di rifiuti a carico di (B) S.r.l. relativa al verbale di accertamento e contestazione n. 06/2005 di data 14.12.2005» n. 2009/8140 d.d. 17 novembre 2009, firma del Dirigente dell'Area Ambiente – Servizio Amministrativo Ambiente della Provincia, dott., notificata in data 19 novembre 2009 presso il domicilio eletto dal sig. (A) e dalla società (B) S.r.l., con conseguente assoluzione piena ed incondizionata degli appellanti da ogni addebito nei confronti della Provincia, alla quale nulla dovrà ritenersi più dovuto in ragione ed in conseguenza del sopra indicato verbale di accertamento e contestazione n. 06/2005 di data 14.12.2005
- b) in via subordinata e denegata, disporsi la riduzione della sanzione in concreto applicata al minimo edittale, facendo nel contempo applicazione del meccanismo di cui all'art. 8 l. 689/1981
- c) con accertamento del diritto alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, da porsi a carico della Provincia.
- d) previo, in via istruttoria, ed ove ritenuto utile e necessario, l'espletamento della prova per testi a suo tempo richiesta dall'opponente in sede di memoria ai sensi dell'art. 183, c. 6 n. 2 c.p.c., sui capitoli ivi formulati.
Contrariis rejectis”.

CONCLUSIONI DELL'APPELLATA

In via preliminare dichiararsi l'inammissibilità dell'appello perché proposto tardivamente.

In via subordinata nel merito respingersi, perché infondato in fatto e in diritto l'appello proposto. Spese di entrambi i gradi rifuse.

In via istruttoria respingersi le richieste istruttorie formulate da controparte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Udine, con sentenza in data 12 aprile 2011, accolse parzialmente l'opposizione proposta dagli attuali appellanti avverso un'ordinanza ingiunzione dell'importo di €. 54.864,00 della Provincia, riducendo ad €. 35.664,00 la sanzione irrogata in materia di trasporti di rifiuti.

Hanno interposto appello gli opposenti, lamentando che le violazioni avrebbero dovuto essere contestate dal termine di decadenza di novanta giorni decorrenti dall'accertamento in data 4 agosto 2005.

La contestazione, invece, risaliva al 14 dicembre successivo e notificata il 15 dicembre.

Anche a voler ritenere che i termini decorressero dalla conoscenza da parte dell'Amministrazione dei chiarimenti richiesti, essi erano pervenuti il 14 settembre ed il termine, pertanto, era comunque scaduto.

Veniva ancora lamentata la carenza del potere amministrativo, poiché i fatti erano connessi a procedimenti penali e i presupposti delle sanzioni erano infondati pure nel merito.

Concludevano quindi come sopra.

Si è costituita l'appellata, eccependo la tardività e chiedendo comunque il rigetto dell'impugnazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di tardività dell'appello va respinta.

E' giurisprudenza consolidata, non solo di questa Corte, che l'appello avverso le opposizioni a sanzioni amministrative andavano introdotte, prima del D. Lgs n. 150 del 2011 (come nel caso in esame, in cui il primo grado è iniziato con ricorso depositato il 17/12/2009) con atto di citazione.

Esso è stato notificato il 20 maggio 2011 avverso una sentenza notificata il 20 aprile 2011 e pertanto il trentesimo giorno, nei termini di cui all'art. 325 cpc.

L'appello è fondato.

Pacifico ed ammesso dalla stessa Provincia che *“la PA ha avuto a disposizione tutti gli elementi necessari per procedere alla contestazione solo a fare data dal 14/9/2005”*, non si condivide affatto la possibilità *“di un congruo termine per vagliarli”*.

Il termine è normativamente fissato in 90 giorni (art. 14 L.n.689/81) e va rispettato, mentre nella fattispecie la contestazione è avvenuta con un giorno di ritardo.

Evidente è infatti l'impossibilità di verificare quando diversamente l'amministrazione abbia avuto consapevolezza dell'illecito ed opinare diversamente significherebbe cadere nell'incertezza, se non nell'arbitrio.

In conclusione, data la tardività della contestazione, ogni altra questione, assorbita, consegue la riforma della sentenza appellata, con l'accoglimento integrale dell'opposizione proposta.

Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza.

P.Q.M.

In riforma della sentenza n. 541/2011 del Tribunale di Udine, accoglie l'opposizione alla ingiunzione n. 8149/2009 della Provincia, dichiarando che nulla devono gli appellanti per tale titolo.

Condanna l'appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, in favore degli appellanti, che liquida, quanto al primo grado in complessivi €. 4.590,00 di cui €. 2.500,00 per onorari, €. 2.000,00 per diritti ed €. 90,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. e quanto al secondo in complessivi €. 5.000,00 oltre accessori.

Trieste, 12 novembre 2013

Il Presidente est.